



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

Torino, 13 gennaio 2025
Prot. N.23/2025

DESIGNAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PROVA FORMATIVA COMUNE, TEST DI SICUREZZA IN PROGRAMMA A ALAGNA VALSESIA NEI GIORNI 18 E 19 GENNAIO E 25 E 26 GENNAIO 2025 ALL'ESITO DELL'AVVISO DEL 7 GENNAIO 2025, PROT. N. 15/2025 FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PROVA FORMATIVA COMUNE, TEST DI SICUREZZA, NEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DEL 14 MARZO 2019 E S.M.I

PREMESSE

VISTO l'art. 2 del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii., che stabilisce i contenuti della Prova formativa comune (PFC) e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla P.F.C. che per superarla;

CONSIDERATO l'art. 8 del Regolamento 2019/907, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 della Commissione del 23 febbraio 2023, il quale stabilisce che «*Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento è rilasciato un certificato di competenza attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Il certificato attesta il superamento di una PFC ed è rilasciato da un organo competente in uno Stato membro*

TENUTO CONTO che, come evidenziato nell'Allegato I del Regolamento in oggetto, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2024 in Italia, sono tra gli altri indicati quali organi competenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ai sensi del considerando (8) «*hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di «Maestro di Sci» e possono delegarla agli altri enti italiani elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907*»

TENUTO CONTO: che la prova di formazione comune è una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. In conformità all'articolo 49 *ter*, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE, il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro;

ATTESO che ai sensi dell'art. 6 co. 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 i corsi di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi regionali e provinciali, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali;

PRESO ATTO che ai sensi del paragrafo 2.1.4, dell'allegato II del già menzionato Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e s.m.i., le commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore e che lo Stato membro organizzatore o l'organo competente possono delegare tale potere di nomina a terze parti;



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

CONSIDERATA la delibera della Giunta Regionale del 6 settembre 2024, n. 6-142/2024/XII per effetto della quale le commissioni sono designate dal Collegio regionale dei maestri di sci, in convenzione con la Regione Piemonte;

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 2.1.3 dell'allegato II del Regolamento 2019/907 «*La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, comunica le date della prova di sicurezza alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo*»

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 2.1.4 dell'allegato II del Regolamento 2019/907 «*Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza. Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o organo competente possono delegare questo potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati*»;

EVIDENZIATO: che in data 7 gennaio 2025 (prot. 15/25) il Collegio regionale maestri di sci, nell'ambito dell'attività istruttoria di propria competenza, con riferimento alla commissione esaminatrice ha indetto una indagine finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse per l'individuazione di una rosa di componenti, tra i quali verrà costituita la commissione esaminatrice secondo i criteri di cui punto 2.1.4 dell'allegato II del Regolamento 2019/907;

CONSIDERATO: che detto avviso è stato pubblicato in data 7 gennaio 2025 sul sito del Collegio Regionale maestri sci del Piemonte, area "Amministrazione trasparente" sottosezione di primo livello
«Bandi di concorso»;

PRESO ATTO sono pervenute n. **5** adesioni e più precisamente:

1. con nota del 7 gennaio 2025 (acquisita al prot.n.03/25), ha presentato formale candidatura il maestro di sci e istruttore guida alpina **Fabrizio Uberti**;
2. con nota del 8 gennaio 2025 (acquisita al prot.n.11/25), ha presentato formale candidatura il maestro di sci e istruttore guida alpina **Enrico Turnaturi**;
3. con nota del 8 gennaio 2025 (acquisita al prot.n.04/25), ha presentato formale candidatura il maestro di sci e istruttore guida alpina **Daniele Maccagno**;
4. con nota del 8 gennaio 2025 (acquisita al prot.n.12/25), ha presentato formale candidatura il maestro di sci e istruttore guida alpina **Fabio Iacchini**;
5. con nota del 9 gennaio 2025 (acquisita al prot.n.13/25), ha presentato formale candidatura il maestro di sci e guida alpina **Massimo Caramello**;



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

VISTA: la legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 e s.m.i. recante “ordinamento della professione di maestro di sci”;

VISTA: legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50);

VISTA la legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 “Ordinamento della professione di guida alpina”

VERIFICATO

1. Che tutti i soggetti che hanno presentato domanda di ammissione sono in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 dell'avviso di manifestazione di interesse nonché di quanto previsto al punto 2.1.4 dell'allegato II del Regolamento 2019/907 questi ultimi riscontrati attraverso specifica ricognizione nel Sistema I.M.I. (*Internal Market Information*) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 e in particolare così come segue:
 - (a) Il maestro e istruttore guida alpina **Fabrizio UBERTI** che risulta inserito al protocollo n. SKI Q 722668.1
 - (b) Il maestro e istruttore guida alpina **Enrico TURNATURI** che risulta inserito al protocollo n. SKI Q 722670.1
 - (c) Il maestro e istruttore guida alpina **Daniele MACAGNO** che risulta inserito al protocollo n. SKI Q 722671.1
 - (d) Il maestro e istruttore guida alpina **Fabio IACCHINI** che risulta inserito al protocollo n. SKI Q 722672.1
 - (e) Il maestro e guida alpina Massimo **CARAMELLO** che risulta inserito al protocollo n. SKI Q 722022.1

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI SCI DEL PIEMONTE

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione;
2. di designare quali componenti della commissione d'esame per la prova formativa comune, test di sicurezza, in programma ad Alagna Valsesia (VC) i giorni 18 e 19 gennaio 2025 e 25 e 26 gennaio 2025 i seguenti membri:
 - (a) Il maestro e istruttore Guida alpina Fabrizio UBERTI;
 - (b) Il maestro e istruttore Guida alpina Enrico TURNATURI;
 - (c) Il maestro e istruttore Guida alpina Daniele MACCAGNO;
 - (d) Il Maestro e istruttore Guida alpina Fabio IACCHINI;
 - (e) Il Maestro e Guida alpina Massimo CARAMELLO;



COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL PIEMONTE

3. Di rinviare all'ente formativo, incaricato dell'organizzazione dei corsi, la stipula del contratto di prestazione professionale secondo le diarie previste;
4. Di provvedere con ulteriore nota alla nomina di un presidente e di un segretario della commissione d'esame;
5. Di trasmettere il presente atto ai membri della commissione individuati e all'ente formativo Formont per il seguito di competenza;

Il Presidente del Collegio Piemonte
dott. Pier Paolo Ballarè